Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 104° — Numero 177**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 luglio 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1963, n. 873.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927 n. 2788 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1950, n. 1692;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 36. — Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce la laurea in Chimica, in Chimica industriale, in Fisica, in Matematica ed in Scienze naturali.

Gli articoli 41 e 42 relativi al corso di laurea in Scienze matematiche sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione successiva.

Laurea in Matematica

Art. 41 — La durata del corso degli studi per la laurea in Matematica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Possono essere ammessi i diplomati degli Istituti tecnici industriali, nautici, agrari e per geometri, alle condizioni stabilite dalla legge.

Vi sono tre indirizzi: generale, didattico e applicativo.

Art. 42. — Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi, per quel che riguarda il primo biennio, i seguenti:

1° *Anno:*

1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Algebra;
4) Fisica generale I;

2° *Anno:*

1) Analisi matematica II;
2) Geometria II;
3) Meccanica razionale;
4) Fisica generale II

I precedenti insegnamenti sono accompagnati da esercitazioni che ne formano parte integrante e per ciascuno di essi vi è un esame finale.

I corsi di Analisi matematica, Geometria e Fisica generale sono costituiti da due parti annuali distinte, una propedeutica all'altra, con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo.

Art. 43. — Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di Analisi matematica I, Geometria I, Algebra.

Art. 44. — Per il terzo anno sono insegnamenti fondamentali obbligatori, comuni a tutti gli indirizzi, i seguenti:

1) Istituzioni di analisi superiore;
2) Istituzioni di geometria superiore;
3) Istituzioni di fisica matematica.

Qualora l'insegnamento di Istituzioni di analisi superiore non venga effettivamente impartito ma venga impartito quello di Metodi matematici della fisica, questo sostituisce il primo a tutti gli effetti.

Nel secondo biennio dovranno essere seguiti altri quattro corsi di cui due sono quelli appresso indicati per i tre indirizzi (tabella A) ed altri due dovranno essere corsi, diversi dai precedenti, contemplati nella seguente tabella *B* comune a tutti e tre gli indirizzi.

Poichè non tutti i corsi di cui alla tabella *B* potranno venire effettivamente impartiti tutti gli anni, il manifesto annuale della Facoltà indicherà quali di detti corsi potranno venire effettivamente scelti ciascun anno. Uno di tali corsi sarà ad indirizzo fisico ed uno di essi dovrà essere seguito nel terzo anno.

TABELLA *A*

Indirizzo generale:

1) Analisi superiore;
2) Geometria superiore.

Indirizzo didattico:

1) Matematiche complementari;

2) Matematiche elementari da un punto di vista superiore.

Indirizzo applicativo:

1) Calcoli numerici e grafici;

2) Calcolo delle probabilità e statistica.

TABELLA *B*

1) Algebra superiore;
2) Analisi superiore;
3) Astronomia;
4) Calcoli numerici e grafici;
5) Calcolo delle probabilità e statistica;
6) Chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici);
7) Fisica matematica;
8) Fisica superiore;
9) Fisica teorica;
10) Geometria algebrica
11) Geometria differenziale;
12) Geometria superiore;
13) Istituzioni di fisica teorica,
14) Logica matematica;
15) Matematica complementare;
16) Matematica elementare da un punto di vista superiore,
17) Matematiche superiori;
18) Meccanica statistica;
19) Meccanica superiore;
20) Metodi matematici della fisica;
21) Onde elettromagnetiche;
22) Statistica matematica;
23) Storia della matematica;
24) Teoria delle funzioni;
25) Teoria dei numeri;
26) Teoria delle macchine calcolatrici;
27) Topologia.

Degli insegnamenti complementari della precedente tabella *B* sono ad indirizzo fisico gli insegnamenti di:

1) Fisica superiore;
2) Fisica teorica;
3) Istituzioni di fisica teorica;
4) Onde elettromagnetiche.

Art. 45. — Gli insegnamenti di cui all'articolo precedente saranno accompagnati da esercitazioni che ne formano parte integrante. Anche gli altri insegnamenti di cui alle tabelle *A* e *B*, avuto riguardo al numero degli iscritti, potranno essere accompagnati da esercitazioni.

Art. 46. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami dei quindici insegnamenti di cui agli articoli precedenti.

In deroga al vigente art. 7 dello statuto, l'esame di laurea in Matematica è costituito:

a) da una prova orale di cultura;

b) da una prova scritta, sotto sorveglianza, per cui sono concesse sei ore di tempo;

c) da una breve tesi scritta che, per la laurea, con indirizzo generale, dovrà avere carattere originale;

d) dallo svolgimento di una tesina orale su due proposte.

Le prove *a*) e *b*) devono precedere la *d*) e l'eventuale fallimento di una di esse non implica la ripetizione anche dell'altra.

La tesi di cui in *c*) deve essere presentata in segreteria almeno un mese prima della data stabilita per la prova finale *d*).

Art. 47 — La Facoltà deciderà caso per caso quali abbreviazioni di corso possano essere eventualmente concesse a studenti o laureati provenienti da altre Facoltà ed Istituti superiori.

Art. 48 (già 43), relativo al corso di laurea in Matematica e fisica è soppresso.

Art. 50 (già 45), relativo alle propedeuticità è modificato nel senso che sono abrogati i commi quarto e quinto concernenti le propedeuticità del corso di laurea in Scienze matematiche e in Matematica e fisica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 52. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1963, n. 874.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2481 e successivi,

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 52. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere è aggiunto quello di « Storia della critica letteraria ».

Art. 35. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di « Chimica farmaceutica applicata ».

Art. 80. — I primi quattro comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« La durata del corso degli studi per la laurea in Matematica è di quattro anni ».

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Possono essere ammessi i diplomi degli Istituti tecnici industriali, nautici, agrari e per geometri, alle condizioni stabilite dalla legge.

Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

Il primo biennio di studi è comune a tutti gli indirizzi.

Nello stesso articolo dopo l'elenco degli insegnamenti dell'indirizzo didattico viene inserito il seguente elenco di insegnamenti relativi alla istituzione dell'indirizzo applicativo:

c) Indirizzo applicativo

3° *Anno*

Insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di analisi superiore;
2) Istituzioni di geometria superiore;
3) Istituzioni di fisica matematica;
4) Calcolo numerico con elementi di programmazione I o II.

4° *Anno*

Insegnamento fondamentale:

1) Calcolo numerico con elementi di programmazione II o I;
2) Due insegnamenti complementari, di cui uno almeno ad indirizzo fisico.

Insegnamenti complementari:

1) Analisi numerica;
2) Analisi superiore;
3) Astronomia (*);
4) Calcolo delle probabilità;
5) Cibernetica e teoria della informazione (*);
6) Complementi di fisica generale (*);
7) Economia matematica,
8) Fisica matematica:
9) Geometria differenziale;
10) Geometria superiore;
11) Istituzioni di fisica teorica (*);
12) Logica matematica;
13) Matematica finanziaria ed attuariale;
14) Matematiche complementari I o II;
15) Matematiche elementari da un punto di vista superiore;
16) Matematiche superiori;
17) Meccanica statistica:
18) Statistica matematica;
19) Storia delle matematiche;
20) Struttura della materia (*);
21) Teoria dei numeri;
22) Teoria delle funzioni:
23) Teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici.

Nota:

(*) Gli insegnamenti contrassegnati con asterisco sono ad indirizzo fisico.

Art. 81, relativo alle norme comuni del corso di laurea in Matematica, è modificato nel senso che il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti fondamentali del primo biennio e gli insegnamenti di Istituzioni di analisi superiore, Istituzioni di geometria superiore, Istituzioni di fisica matematica, Matematiche complementari I e II, Calcolo numerico con elementi di programmazione I e II sono accompagnati ciascuno da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante ».

Art. 105. — Agli Istituti annessi alla Facoltà di ingegneria è aggiunto quello di « Disegno ».

Art. 116, relativo alla Scuola di perfezionamento in Diritto del lavoro e previdenza sociale, è modificato nel senso che il corso biennale di « Diritto del lavoro » è distinto in due corsi annuali:

« Diritto costituzionale del lavoro » al primo anno;
« Diritto del lavoro » al secondo anno.

Fra gli insegnamenti del secondo anno della suddetta Scuola sono aggiunti i seguenti:

« Diritto internazionale del lavoro »;
« Diritto penale del lavoro »;
« Diritto processuale del lavoro ».

Art. 156. – L'ordinamento degli studi relativo alla Scuola di specializzazione in Neurologia è abrogato ed in sostituzione viene istituita la « Scuola di specializzazione in Malattie nervose e mentali » con il seguente ordinamento:

La Scuola di specializzazione in Malattie nervose e mentali è annessa all'Istituto di clinica delle malattie nervose e mentali.

Alla Scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero non superiore a 10 ogni anno.

La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista è di tre anni.

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono così suddivisi:

1° *Anno*:

1) Anatomia del sistema nervoso;
2) Fisiologia e fisiopatologia del sistema nervoso;
3) Psicologia e psicopatologia generale.

2° *Anno*:

1) Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;
2) Semeiotica neurologica;
3) Semeiotica psichiatrica;
4) Elementi di neuroradiologia e di elettroencefalografia.

3° *Anno*:

1) Clinica neurologica;
2) Clinica psichiatrica;
3) Psicoterapia e igiene mentale.

Al termine di ciascun anno di corso l'allievo dovrà sostenere un esame teorico pratico sulle materie che sono state oggetto d'insegnamento.

Durante i tre anni di corso gli iscritti alla Scuola di specializzazione sono obbligati a frequentare come interni la clinica delle malattie nervose e mentali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 50. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1963, n. 875.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni:

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 158. — Il comma *b*) relativo allo svolgimento delle tesine orali per gli esami di laurea in Scienze agrarie è abrogato e sostituito dal seguente:

b) nello svolgimento di una tesina orale presentata dal candidato su materia diversa da quella della tesi scritta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1963, n. 876.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale « Padre Reginaldo Giuliani » di Roma.

N. 876. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale « Padre Reginaldo Giuliani » di Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1963, n. 877.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, nel comune di Caltagirone (Catania).

N. 877. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, nel comune di Caltagirone (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1963, n. 878.

Fusione in un solo ente delle Opere pie « Ricovero per cronici » e « Ricovero di mendicità », con sede in Abbiategrasso (Milano).

N. 878. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le Opere pie « Ricovero per cronici » e « Ricovero di mendicità », con sede in Abbiategrasso (Milano), vengono fuse in un solo ente, che assume la denominazione di « Casa di Riposo » e ne viene approvato, con modificazioni, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1963, n. 879.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del SS. Cuore di Gesù, in località Campu e Santa Filomena del comune di Bosa (Nuoro).

N. 879. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bosa in data 1° settembre 1962, integrato con dichiarazione del 18 dicembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia del SS. Cuore di Gesù, in località Campu e Santa Filomena del comune di Bosa (Nuoro).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1963, n. 880.

Erezione in ente morale della « Fondazione Giovanna e Rosa Loffredo, in memoria del fratello Vincenzo marchese di Cassibile duca d'Ossada », con sede nel comune di Messina.

N. 880. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Fondazione Giovanna e Rosa Loffredo, in memoria del fratello Vincenzo marchese di Cassibile duca d'Ossada », con sede nel comune di Messina, viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modificazione, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 30. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1963, n. 881.

Erezione in ente morale dell'Ente « Principe di Piemonte », con sede in Iglesias (Cagliari).

N. 881. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Ente « Principe di Piemonte », con sede in Iglesias (Cagliari), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 171, *foglio n.* 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1963, n. 882.

Autorizzazione all'Istituto Nazionale per l'Addestramento e il Perfezionamento dei Lavoratori dell'Industria (INAPLI), con sede in Roma, ad accettare un contributo spese dal comune di Chiari (Brescia) e ad acquistare un terreno nello stesso Comune.

N. 882. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto Nazionale per l'Addestramento e il Perfezionamento dei Lavoratori dell'Industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad accettare dal comune di Chiari (Brescia), la somma di L. 7.500.000, a titolo di contributo spese per la costruzione di un Centro di addestramento professionale nello stesso Comune, e, altresì, ad acquistare dai signori Guido Abbate e Amabile Fiorini un appezzamento di terreno della superficie catastale di mq. 1535 (effettiva mq. 1666,65) distinto nel catasto terreni del Comune censuario predetto con i mappali numeri 5900 sub A e 4315 sub C, rispettivamente, di mq. 1480 e mq. 55, secondo le condizioni ed i patti specificati nell'atto pubblico di donazione e vendita per notar Guidobaldo Angelini, repertorio n. 18663, raccolta n. 6862, del 15 luglio 1958.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 171, *foglio n.* 28. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1963.

Nomina del commissario della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 160, sulla istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali;

Sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;

Ritenuto di procedere alla nomina del commissario della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri periti commerciali;

Decreta:

Il prof. dott. rag. Giuseppe Dedin è nominato commissario della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 giugno 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(6283)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1030 del 28 giugno 1963. Prezzi del grano per la campagna di commercializzazione 1963-1964

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 1030 del 28 giugno 1963, ha adottato la seguente decisione.

1. — PREZZI INDICATIVI E DI INTERVENTO DEL GRANO TENERO PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1963-1964.

In applicazione del regolamento n. 19 del 4 aprile 1962, concernente la graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, adottato dal Consiglio della Comunità economica europea, e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Comunità europea » n. 30 del 20 aprile 1962, i prezzi indicativi valevoli nei centri di commercializzazione ed i prezzi minimi garantiti ai produttori (prezzi d'intervento) del grano tenero commercializzato nella campagna 1963-64 vengono stabiliti come segue:

1ª *zona - più deficitaria*: provincie di Reggio Calabria, Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Enna, Caltanissetta, Agrigento, Trapani, Palermo, Cagliari, Nuoro, Sassari:

prezzo indicativo, valevole per tutti i centri di commercializzazione di detta zona L. 7.100 al q.le
prezzo d'intervento, per merce consegnata a monte nei magazzini di stoccaggio dell'Organismo d'intervento . . . . . . » 6.550 »

2ª *zona*: provincie di Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, Salerno, Potenza, Matera, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Cosenza, Catanzaro:

prezzo indicativo, valevole per tutti i centri di commercializzazione di detta zona L. 6.900 al q.le
prezzo d'intervento, per merce consegnata a monte nei magazzini di stoccaggio dell'Organismo d'intervento . . . . . . » 6.450 »

3ª *zona*: provincie di Roma, Rieti, L'Aquila, Teramo Pescara, Chieti, Latina, Frosinone, Campobasso, Foggia:

prezzo indicativo, valevole per tutti i centri di commercializzazione di detta zona L. 6.750 al q.le
prezzo d'intervento, per merce consegnata a monte nei magazzini di stoccaggio dell'Organismo d'intervento . . . . . . » 6.400 »

4ª *zona*: provincie di Grosseto, Viterbo, Terni, Perugia, Ascoli Piceno:

prezzo indicativo, valevole per tutti i centri di commercializzazione di detta zona L. 6.650 al q.le
prezzo d'intervento, per merce consegnata a monte nei magazzini di stoccaggio dell'Organismo d'intervento . . . . . . » 6.300 »

5ª *zona*: provincie di Genova, la Spezia, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, Firenze, Pistoia, Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Siena, Arezzo, Pesaro, Ancona, Macerata:

prezzo indicativo, valevole per tutti i centri di commercializzazione di detta zona L. 6.600 al q.le
prezzo d'intervento, per merce consegnata a monte nei magazzini di stoccaggio dell'Organismo d'intervento . . . . . . » 6.250 »

6ª *zona*: provincie di Imperia, Savona, Alessandria, Milano, Pavia, Piacenza, Bergamo, Cremona, Brescia, Mantova, Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia:

prezzo indicativo, valevole per tutti i centri di commercializzazione di detta zona L. 6.500 al q.le
prezzo d'intervento, per merce consegnata a monte nei magazzini di stoccaggio dell'Organismo d'intervento . . . . . . » 6.170 »

7ª *zona - più eccedentaria*: provincie di Cuneo, Aosta, Asti, Torino, Novara, Vercelli, Varese, Como, Sondrio, Bolzano, Trento, Belluno, Udine, Gorizia, Trieste:

prezzo indicativo, valevole per tutti i centri di commercializzazione di detta zona L. 6.400 al q.le

prezzo d'intervento, per merce consegnata a monte nei magazzini di stoccaggio dell'Organismo d'intervento L. 6.125 al q.le

I prezzi suindicati sono riferiti a grano tenero, secco leale, mercantile, avente kg. 75 di peso ettolitrico e tolleranza sino all'1% di impurità reale, consegnato franco monte magazzino alla rinfusa.

2. — PREZZI DI ACQUISTO DA PARTE DELL'ORGANISMO DI INTERVENTO DEI GRANI DURI DI PRODUZIONE NAZIONALE PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1963-64.

I prezzi di acquisto da parte dell'Organismo d'intervento dei grani duri di produzione nazionale, sono fissati, per la campagna di commercializzazione 1963-64, nella seguente misura:

a) *grano duro*: varietà « Cappelli » e assimilabili

L. 8.300 al q.le, per tutto il territorio nazionale, escluse le provincie della Calabria, Lucania, Sicilia e Sardegna;

L. 8.550 al q.le, per le provincie della Calabria, Lucania, Sicilia e Sardegna;

b) *grano duro*: varietà « Grifoni »:

L 7.800 al q.le, per tutto il territorio nazionale, escluse le provincie della Calabria, Lucania, Sicilia e Sardegna;

L. 8.050 al q.le, per le provincie della Calabria, Lucania, Sicilia e Sardegna;

c) *grano duro*: varietà « Marzuoli », « Timilie », e « Neri di Sicilia »:

L 7.300 al q.le, per tutto il territorio nazionale, escluse le provincie della Calabria, Lucania, Sicilia e Sardegna;

L 7.550 al q.le, per le provincie della Calabria, Lucania, Sicilia e Sardegna.

I suindicati prezzi sono riferiti a grano duro sano, secco, leale, mercantile, avente kg. 78 di peso per ettolitro e tolleranze sino all'1% di impurità reale e 20% in percentuale assoluta di bianconati, teneri, atteneriti, pinti, ricellati, ecc., consegnato franco monte magazzino alla rinfusa.

3. A partire dal 1° settembre 1963, per un periodo di otto mesi, i prezzi di cui ai precedenti punti 1 e 2 saranno aumentati di L. 50 per quintale-mese, qualunque sia il giorno di vendita o di acquisto.

4. — Le maggiorazioni e le detrazioni da applicare ai suddetti prezzi in rapporto alle effettive caratteristiche del grano sono le seguenti

a) *abbuoni per differenze peso per ettolitro*:

GRANO TENERO

(Kg. per hl.)	Maggiorazioni
82 ed oltre	3,5 %
81 »	3,0 %
80 »	2,5 %
79 »	2,0 %
78 »	1,5 %
77 »	1,0 %
76 »	0,5 %
75 »	base
	Detrazioni
74	0,5 %
73	1,0 %

GRANO DURO

(Kg. per hl.)	Maggiorazioni
84 ed oltre	3,0 %
83 »	2,5 %
82 »	2,0 %
81 »	1,5 %
80 »	1,0 %
79 »	0,5 %
78 »	base
	Detrazioni
77	0,5 %
76	1,0 %

Le maggiorazioni e le detrazioni per differenza peso ettolitrico rispetto a quello base devono essere calcolate, in proporzione, anche per le frazioni di chilogrammo.

Non è ammesso l'acquisto da parte dell'Organismo d'intervento del grano avente un peso ettolitrico inferiore a kg. 73 per il tenero e kg. 76 per il duro.

b) *abbuoni per corpi estranei farinosi e non farinosi*:

Per i grani aventi un contenuto di impurità reale superiore all'1% verranno operate le seguenti detrazioni:

1 % sul prezzo per ogni 1 % o frazione di corpi non farinosi inutilizzabili (corpi nulli);

0,70 % sul prezzo per ogni 1 % o frazione di corpi non farinosi utilizzabili (veccia, lino, ecc.);

0,50 % sul prezzo per ogni 1 % o frazione di corpi farinosi (orzo, segale, avena).

Nel caso che il grano da consegnare ai magazzini di stoccaggio abbia una percentuale di impurità superiore al 5 % (considerando i corpi non farinosi inutilizzabili al 100 %, i corpi non farinosi utilizzabili al 70 % e i corpi farinosi al 50 %), il venditore è tenuto ad effettuare a proprie spese la prepulitura prima della consegna del prodotto.

c) *abbuoni per bianconati, teneri, atteneriti, ricellati, pinti, ecc.*

tolleranza fino al 20 % in percentuale assoluta;

0,20 per ogni 1 % o frazione eccedente il 20 % e sino al 30 %;

0,30 per ogni 1 % o frazione eccedente il 30 % e sino al 50 %;

per percentuali superiori al 50 % non è ammesso l'acquisto da parte dell'Organismo d'intervento.

Non è parimenti ammesso l'acquisto da parte dell'Organismo d'intervento del grano che presenti anche semplice traccia di tarlo, muffe, carie o corbanatura e che contenga semi di trigonella (fieno greco) e comunque semi nocivi (amari o tossici).

5. — Con successivo provvedimento saranno fissati i prezzi di vendita dei grani duri da parte dell'Organismo d'intervento.

(6358)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica della Convenzione doganale per l'importazione temporanea degli imballaggi, adottata a Bruxelles il 6 ottobre 1960.

In data 30 maggio 1963, in base ad autorizzazione disposta con legge 3 dicembre 1962, n. 1783, è stato effettuato a Bruxelles, presso il Segretariato generale del Consiglio di cooperazione doganale, il deposito dello strumento di ratifica della Convenzione doganale per l'importazione temporanea degli imballaggi adottata a Bruxelles il 6 ottobre 1960.

In conformità dell'art. 16, la Convenzione entrerà in vigore per l'Italia tre mesi dopo il deposito dello strumento di ratifica, e cioè il 31 agosto 1963.

(6221)

MINISTERO DELLA SANITA'

Zona di protezione della sorgente dell'acqua minerale denominata « Sant'Elena »

Con decreto n. 806 del 10 aprile 1963, il decreto ministeriale 1° luglio 1927, che autorizza lo smercio dell'acqua minerale della Fonte Sant'Elena in Chianciano Terme è integrato come per quanto attiene alla zona di protezione:

1) La zona di protezione igienica ed idrologica della sorgente di acqua minerale denominata « Sant'Elena » che sgorga nel comune di Chianciano, è costituita da una superficie con raggio di m. 300 dal pozzetto della sorgente.

2) Nella zona di protezione è vietata qualsiasi costruzione, scavo e qualsiasi opera che possa comunque compromettere il regime idrogeologico locale; in detta zona inoltre è vietato il pascolo.

3) La zona di protezione entro il perimetro del raggio di m. 200 sarà tenuto a prato naturale con assoluto divieto di concimi animali; sarà inoltre disciplinato il regime delle acque superficiali.

(6317)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Diritto costituzionale » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino è vacante la cattedra di « Diritto costituzionale » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6357)

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale 18 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1963, registro n. 39 Pubblica istruzione, foglio n. 356, il ricorso straordinario prodotto il 1° luglio 1959 dalla prof.ssa Maddalena D'Alesio nata Rufino contro il Ministero della pubblica istruzione, avverso il provvedimento n. 3217 del 5 gennaio 1958, col quale le fu negato il diritto alla corresponsione degli assegni durante le vacanze estive relative all'anno scolastico 1956-57, è stato accolto.

(6338)

Con decreto presidenziale 12 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1963, registro n. 29 Pubblica istruzione, foglio n. 156, il ricorso straordinario prodotto il 12 febbraio 1958 dal prof. Enrico Caruso, avverso la deliberazione in data 1° settembre 1957 con la quale la Commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, funzionante presso il Provveditorato agli studi di Cosenza, in accoglimento del ricorso proposto dal dott. Carmine Candiano, escludeva il prof. Caruso dalla graduatoria degli aspiranti ad incarichi di insegnamento delle materie tecniche nelle scuole di avviamento professionale a tipo agrario per l'anno scolastico 1957-1958, è stato accolto.

(6339)

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1963, registro n. 37, foglio n. 299, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla sig. Torelli Luisa, avverso l'esito del concorso per due posti di applicato di segreteria supplente presso la Scuola media di Latina.

(6263)

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1963, registro n. 37, foglio n. 300, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Stancanelli Gaetano, avverso l'esito del concorso per un posto di segretario supplente presso la Scuola media di Regalbuto (Enna).

(6262)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 124

Corso dei cambi del 2 luglio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,48	621,50	621,47	621,55	621,51	621,49	621,65	621,50	621,48	621,45
$ Can.	576,32	576,35	576,35	576,15	575 —	576,32	576,50	576,30	576,15	576,20
Fr. Sv.	143,58	143,70	143,74	143,74	143,72	143,59	143,73	143,60	143,59	143,67
Kr. D.	90,15	90,14	90,20	90,18	90,10	90,14	90,19	90,15	90,16	90,16
Kr. N.	86,95	86,95	87 —	87,98	87,10	86,96	86,98	87 —	86,96	86,96
Kr. Sv.	120,01	120,04	120,05	120,05	120,05	120,04	120,55	120 —	120,03	120
Fol.	172,52	172,52	172,57	172,53	172,50	172,52	172,555	172,55	172,52	172,55
Fr. B.	12,45	12,457	12,46	12,4575	12,445	12,46	12,4675	12,45	12,45	12,46
Franco francese	126,84	126,84	126,87	126,865	126,90	126,84	126,875	126,90	126,85	126,87
Lst.	1740,57	1740,80	1741,20	1741,075	1741 —	1740,57	1741,25	1740,75	1740,70	1741 —
Din. occ.	156,11	156,17	156,205	156,21	156,15	156,11	156,22	156,15	156,11	156,05
Scell. Austr.	24,09	24,09	24,10	24,091	24,05	24,09	24,0905	24,10	24,09	24,09
Escudo Port.	21,79	21,70	21,7225	21,70	21,70	21,69	21,695	21,70	21,70	21,70

Media dei titoli del 2 luglio 1963

Titolo	
Rendita 5 % 1935	107,25
Redimibile 3,50 % 1934	91,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 luglio 1963

Valuta	
1 Dollaro USA	621,60
1 Dollaro canadese	576,325
1 Franco svizzero	143,735
1 Corona danese	90,185
1 Corona norvegese	86,98
1 Corona svedese	120,052
1 Fiorino olandese	172,542
1 Franco belga	12,462
1 Franco francese	126,869
1 Lira sterlina	1741,162
1 Marco germanico	156,215
1 Scellino austriaco	24,091
1 Escudo Port.	21,697

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 125

Corso dei cambi del 3 luglio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,55	621,62	621,67	621,65	621,60	621,60	621,63	621,60	621,55	621,55
$ Can.	576,32	576,30	576,50	576,15	575 —	576,32	576,30	576,20	576,15	576,15
Fr. Sv.	143,73	143,82	143,78	143,82	143,72	143,13	143,80	143,65	143,74	143,75
Kr. D.	90,18	90,18	90,22	90,18	90,15	90,18	90,175	90,15	90,18	90,18
Kr. N.	86,98	86,97	87 —	86,98	87,10	86,98	87 —	87 —	86,98	86,98
Kr. Sv.	120,05	120,04	120,05	120,05	120,05	120,05	120,02	120 —	120,05	120,05
Fol.	172,54	172,53	172,55	172,56	172,50	172,54	172,54	172,55	172,53	172,50
Fr. B.	12,46	12,456	12,46	12,46125	12,455	12‘46	12,455	12,45	12,45	12,45
Franco francese	126,87	126,88	126,86	126,885	126,90	126,87	126,8725	126,90	126,86	126,85
Lst.	1740,20	1741,25	1741 —	1741,40	1741 —	1741,16	1741,15	1740,90	1741,07	1741,15
Dm. occ.	156,21	156,15	156,20	156,19	156,10	156,21	156,16	156,15	156,21	156,12
Scell. Austr.	24,09	24,09	24,03	24,095	24,05	24,09	24,0945	24,10	24,09	24,09
Escudo Port.	21,69	21,70	21,7225	21,71	21,70	21,70	21,695	21,70	21,70	21,70

Media dei titoli del 3 luglio 1963

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	107,525
Redimibile 3,50 % 1934	91,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,525
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,05
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 luglio 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,64
1 Dollaro canadese	576,225
1 Franco svizzero	143,81
1 Corona danese	90,177
1 Corona norvegese	86,99
1 Corona svedese	120,035
1 Fiorino olandese	172,55
1 Franco belga	12,458
1 Franco francese	126,879
1 Lira sterlina	1741,275
1 Marco germanico	156,175
1 Scellino austriaco	24,095
1 Escudo Port.	21,702

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 marzo 1963, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 27 luglio 1960 dal sig. Zerbo Luigi in proprio ed a nome dei fratelli Renato ed Erminia e diretto ad ottenere l'annullamento del decreto ministeriale 18 febbraio 1960, con il quale è stata disposta l'inclusione coattiva di terreni di proprietà dei ricorrenti nel comprensorio della riserva di caccia « Varinella », sita nei comuni di Arquata Scrivia e Vignola Borbera.

(6257)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Blazig Giovanni;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Visto il proprio decreto di pari numero in data 4 maggio 1963;

Atteso che, per erronea trascrizione, la data di nascita dello istante è stata indicata in quella del 30 luglio 1904 anzichè in quella del 31 luglio 1914;

A parziale rettifica del provvedimento in parola;

Decreta:

Al sig. Blazig Giovanni, nato a Savogna d'Isonzo addì 31 luglio 1914, residente a Gorizia, via Brigata Pavia n. 107, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Blazig » in « Blasi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Primozic Leopolda in Blazig, nata a Monrupino il 23 aprile 1917 ed ai figli Blazig Leopoldo, nato a Gorizia il 15 novembre 1943 e Blazig Bruna, nata a Gorizia il 31 dicembre 1945.

Gorizia, addì 15 giugno 1963

Il prefetto: PRINCIVALLE

(6180)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a un posto di vice economo cassiere nel Conservatorio di musica di Bolzano

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 248;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 928;

Visto l'art. 5 della legge 13 giugno 1962, n. 819;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il seguente concorso, per esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale (vice economo cassiere - coefficiente 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica e Accademia nazionale d'arte drammatica:

Concorso speciale, per esami a un posto di vice economo cassiere in prova, in attuazione ai commi primo e terzo dell'art. 85 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396 e 29 dicembre 1956, n. 1507 e 24 gennaio 1962, n. 46, ai fini del reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca, per il Conservatorio di musica di Bolzano.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 4, abbiano compiuto i 18 e non superato i 32 anni di età, salvo le elevazioni del limite superiore di età previste dal successivo art. 3, che siano in possesso del requisito della buona condotta e della idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi degli articoli 2 comma quinto, 127, lettera *d*) e 128 comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente bando è richiesto il possesso del diploma di ragioniere, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1030 e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1951, n. 198.

Possono, tuttavia, partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera esecutiva del ruolo predetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista e abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 1 è elevato, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto-legge 31 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1:

A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

C) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952 salvo quanto previsto dall'art. 2 della legge citata;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, sono stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

g) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

h) per i profughi dai territori esteri;

i) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

D) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui alla precedente lettera *A*) si cumulano con quelle di cui alle lettere *B*) *C*) e *D*) purchè complessivamente non superino i 40 anni;

E) Il limite massimo di età è ancora elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computata, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, fermo restando il limite massimo di anni 40;

c) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari volontari o incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

F) Il limite massimo è protratto a 45 anni ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per il personale licenziato degli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e, comunque, interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

b) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, militari o civili, per i mutilati o invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la So-

malia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia è nei territori soggetti a detto Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati e invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467.

Non sono ammessi a tale beneficio i mutilati ed invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 nella categoria 9ª e da 3 a 6 nella categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le elevazioni di cui alle lettere *D*) ed *E*) non sono cumulabili con le elevazioni di cui alle lettere *A*) *B*) e *D*).

Per gli ex assistenti, aiuti, incaricati, supplenti, ecc. negli istituti statali di istruzione artistica, il limite di età è elevato ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 (che tuttavia è soggetto alla limitazione di cui allo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16).

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica Ufficio concorsi Piazza Luigi Sturzo, 23 EUR-Roma, entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

3) il titolo di studio;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) l'iscrizione nelle liste elettorali, con l'indicazione del Comune d'iscrizione, oppure, se di età inferiore agli anni ventuno, di non essere incorsi in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

6) di non aver riportato condanne penali;

7) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) il domicilio;

10) l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

11) se siano dipendenti da Amministrazioni dello Stato, indicando in tal caso la carriera e la categoria di appartenenza e la qualifica rivestita.

La firma posta dall'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante stesso. Tanto la firma del notaio, quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957 n. 678.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero della pubblica istruzione, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 4 per la presentazione della domanda.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 200.

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quello di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quello di cui alla circolare n. 27200/OM. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

d) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati o gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonché i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugo-

slavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste dal 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 3 terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod. 69 di cui alla precedente lett. *d*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome dei genitori ovvero un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1942 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza in carta bollata da L. 200. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno residenza;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con la prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) rilasciato in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita almeno da sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto su carta bollata da L. 200 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma, con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato in carta bollata da L. 200 da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto ufficio;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda od anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 200 dell'autorità militare;

u) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università e del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 7.

La graduatoria del vincitore del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, dovranno presentare al Ministero della pubblica istruzione (Ispettorato per l'istruzione artistica Ufficio concorsi piazzale Luigi Sturzo, n. 23 E.U.R. Roma) entro il termine di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) titolo di studio:

diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, oppure copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta da bollo da L. 200.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può anche essere fatta, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato rimesso l'originale o dal quale deve essere prodotto il documento, o presso il quale lo originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo da L. 200 il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dello art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato rilasciato dall'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 3 sull'elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, nelle medesime forme indicate per i documenti elencati al precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di ori-

gine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

5) il certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'Ufficio sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà, in ogni caso sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiale o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta bollata da L. 200 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia o estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale;

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani o vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengono a famiglie numerose.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertata di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 7) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 4 del presente bando, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di 1ª nomina, sottufficiali, militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5), oltre ad un certificato rilasciato su carta bollata da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

Dei documenti elencati al precedente art. 7, i seguenti devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di invito di cui al secondo comma dello stesso art. 7:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico;

5) certificato di servizio per i dipendenti non di ruolo dello Stato;

6) copia dello stato matricolare per i dipendenti di ruolo dello Stato.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti previsti dal secondo comma del precedente art. 6 rispetto al termine prescritto nel primo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguiti all'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti od alcuni dei documenti prescritti dal precedente art. 7 rispetto al termine previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria prevista dal primo comma del citato art. 7.

Art. 9.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale che avranno luogo in Roma.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali, si osserveranno le norme previste dagli articoli 6 e 376 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte e quelle orali del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto le prove orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 10.

Le prove d'esame, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1951, n. 198, sono le seguenti:

1) Prove scritte:

a) tema di cultura storico-letterario;

b) tema di computisteria e ragioneria generale e applicata;

c) traduzione dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco: il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

2) Prove orali:

a) nozioni di diritto civile;

b) nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;

c) computisteria e ragioneria generale applicata;

d) legge e regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

e) nozioni di statistica;

f) nozioni sui servizi degli istituti di istruzione artistica.

I candidati ammessi alla prova orale dovranno, inoltre, dimostrare, mediante breve colloquio, di sapere correttamente parlare la lingua tedesca.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi di ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formulata secondo l'ordinamento dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per la pubblica istruzione secondo le norme stabilite dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1963
Registro n. 37, foglio n. 35

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della pubblica istruzione
Ispettorato per l'istruzione artistica
Ufficio concorsi Piazza Luigi Sturzo n. 23 EUR-ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . (provincia di . . .) il . . e residente in . . (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso speciale per esami a un posto di vice economo cassiere in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica e accademia nazionale di arte drammatica, indetto con decreto ministeriale.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 2 del bando, perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . in data . . . . con la votazione di . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . .

6) si impegna ad assumere servizio, in caso di nomina, presso il Conservatorio di musica di Bolzano;

7) il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

(4) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orali ed ogni altra eventuale comunicazione .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

(6261)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI
DIREZIONE GENERALE SERVIZIO ASSISTENZA CLIMATICA E SCOLASTICA

Concorso per cento posti in convitto e per duemilaseicento borse di studio - anno scolastico 1963-64

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI ISCRITTI

Convitti

I posti gratuiti in convitto da conferirsi per l'anno scolastico 1963-64 agli orfani degli iscritti sono complessivamente cento, dei quali cinque riservati ad orfani, soltanto di sesso maschile, che intendano seguire corsi di musica (composizione, organo, pianoforte, violino ed altri strumenti). I partecipanti a quest'ultimo concorso saranno sottoposti ad esame per le attitudini musicali.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni di età e non più di 12 al 30 settembre 1963. Coloro che intendano seguire corsi di musica debbono avere non meno di 10 anni e non più di 12 ed aver conseguito almeno la licenza elementare.

Per gli orfani ammessi in convitto l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche e dei libri. Il corredo personale prescritto dal convitto, le riparazioni e le rinnovazioni dello stesso sono a carico della famiglia.

I vincitori del concorso saranno ospitati nei convitti dell'Ente in Spoleto (Perugia). Gli orfani avviati agli studi musicali saranno ospitati nel Collegio di musica al Foro Italico in Roma.

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1963-64 agli orfani degli iscritti sono distribuite come appresso:

100 da L. 20.000 per la scuola elementare;

200 da L. 40.000 per la scuola media e le scuole di avviamento professionale;

200 da L. 65.000 per il ginnasio ed il liceo, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, il liceo scientifico, le scuole professionali superiori;

250 da L. 100.000 per l'Università e gli altri Istituti statali di istruzione superiore (escluse le Accademie militari); di tali borse centottanta sono riservate ai concorrenti che nel 1963-64 si iscriveranno per la prima volta ad un primo corso universitario;

30 da L. 100.000 per i corsi di specializzazione e di perfezionamento post-universitario (la borsa avrà la durata massima di tre anni).

Condizioni e modalità per l'ammissione al concorso

Possono aspirare ai suindicati benefici gli orfani di padre o di madre, che sia stato dipendente statale iscritto all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato (sono esclusi gli orfani di dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i quali provvede altra istituzione).

Sono equiparati agli orfani i figli degli iscritti capo famiglia, dispensati dal servizio senza diritto a pensione per infermità che comporti assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro.

L'aspirante non deve essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre un anno se deve frequentare le scuole elementari o medie inferiori e di oltre due anni se deve frequentare le scuole medie superiori o corsi universitari.

Il concorrente già iscritto all'Università deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dalla Facoltà per gli anni frequentati; detti esami, qualora non siano tutti superati nella sessione autunnale del corrente anno, potranno essere completati nella successiva sessione di febbraio, fermo restando l'obbligo per il concorrente di produrre la domanda di partecipazione al concorso entro il termine sotto indicato, con riserva di far conoscere appena possibile, e comunque non oltre il 1° marzo 1964, l'esito conseguito nella sessione di febbraio.

Sono esclusi dal concorso gli studenti che nel 1963-64 saranno fuori corso.

I candidati a borse per corsi di perfezionamento post-universitario devono aver conseguito la laurea da non oltre due anni alla data del presente avviso con una votazione di almeno 88/110 e non devono essere in ritardo negli studi per più di due anni.

Le domande devono pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali Servizio assistenza climatica e scolastica, Ufficio 23° Via Santa Croce in Gerusalemme n. 55, Roma, o ad uno degli uffici provinciali dell'Ente stesso entro:

il 15 agosto 1963 per gli aspiranti a posti in convitto, con riserva di produrre entro il 15 settembre 1963 i risultati della sessione autunnale, qualora il concorrente non sia stato promosso in quella estiva;

il 30 settembre 1963 per gli aspiranti a borse di studio per le scuole elementari, medie inferiori o medie superiori;

il 31 ottobre 1963 per gli aspiranti a borse di studio universitarie che nel 1963-64 si iscriveranno per la prima volta ad un primo corso;

il 15 dicembre 1963 per gli aspiranti a borse di studio universitarie (anni successivi al primo) e post-universitarie;

Detti termini sono improrogabili.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute in tempo debito agli uffici dell'ENPAS; non verranno accettate le domande presentate, sia pure entro i termini, presso qualsiasi altra Amministrazione.

Nelle domande deve essere precisato a quale beneficio si intenda concorrere ed il corso di studio che si voglia seguire. Inoltre deve essere indicato con esatezza il domicilio.

Il concorso è per titoli ed i concorrenti, orfani di ambedue i genitori, orfani di padre impiegato, orfani di madre impiegata, saranno graduati fra loro per ciascuna di dette categorie, a seconda dell'ordine indicato, in ragione di merito in base ai risultati scolastici. A parità di merito sarà tenuto conto della corrispondenza fra l'età e la classe frequentata e della condizione economica della famiglia, dando la precedenza agli orfani di guerra. Gli appartenenti a famiglie che hanno già ottenuto un posto in convitto od una borsa di studio, saranno collocati in graduatoria dopo tutti gli orfani le cui famiglie non hanno avuto alcun beneficio.

A seguito dell'attuale concorso potrà essere concesso per ogni nucleo familiare soltanto un beneficio.

Ad una famiglia, che fruisce di un posto in convitto, potrà essere concesso un secondo posto soltanto se la vedova abbia cinque orfani minorenni a carico oppure se trattisi di famiglia con più di tre orfani minorenni privi di entrambi i genitori. A famiglia che fruisce di due posti in convitto non può essere concesso alcun altro beneficio.

Le borse di studio non hanno effetto retroattivo.

L'esito delle domande verrà comunicato agli interessati non appena espletato il concorso.

L'Ente si riserva la facoltà dell'assegnazione straordinaria dei benefici che eventualmente rimanessero disponibili dopo l'espletamento del concorso medesimo.

I documenti da produrre a corredo delle domande sono:

1) estratto dell'atto di nascita del concorrente;

2) estratto dell'atto di morte del genitore iscritto;

3) stato di servizio dell'iscritto (o foglio matricolare per i militari) rilasciato dal competente Ministero;

4) documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;

5) stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella del presente bando;

6) dichiarazione del capo di famiglia dalla quale risulti se la famiglia medesima goda di pensione ordinaria, pensione di guerra, assegno vitalizio, la professione di ciascun membro della stessa e se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato in convitto o assistito con borse di studio o sussidi scolastici da qualche Ente;

7) atto di adozione, di affiliazione o di riconoscimento, qualora il concorrente sia figlio adottivo, affiliato o riconosciuto;

8) atto di nomina del tutore se l'orfano è minorenne e privo di entrambe i genitori;

9) certificato dell'autorità scolastica da cui risultino i voti riportati dal concorrente per la promozione o l'ammissione al corso da frequentare nell'anno scolastico 1963-64.

Se l'orfano trovasi già iscritto all'Università deve produrre:

1) copia del piano completo di studi consigliato dalla Facoltà frequentata;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità con le seguenti indicazioni:

a) Facoltà ed anno a cui lo studente è iscritto;

b) esami superati durante gli anni già frequentati con il voto conseguito in ciascuna materia;

c) che detti esami sono quelli di tutti gli insegnamenti fondamentali, precisando inoltre quali degli esami sostenuti siano complementari.

Il concorrente a borse di studio per corsi di perfezionamento post-universitario deve esibire un certificato della competente autorità universitaria dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea e la data in cui questa è stata conseguita; dovrà inoltre comprovare che il corso, che intende seguire, è un corso di specializzazione o perfezionamento post-universitario regolarmente riconosciuto dallo statuto dell'Università, al quale possono iscriversi esclusivamente i laureati, con la indicazione della durata di esso e la precisazione che sarà tenuto nell'anno accademico 1963-64; il relativo certificato d'iscrizione potrà essere esibito anche dopo l'eventuale conferimento della borsa, ma sempre, comunque, entro l'anno accademico 1963-64. Il candidato che abbia già iniziato il corso di perfezionamento dovrà produrre anche un certificato attestante che ha superato gli esami consigliati per gli anni già frequentati con le votazioni riportate.

I titoli di studio debbono avere pieno valore legale; i certificati rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute debbono essere autenticati dal competente Provveditorato agli studi.

Tutti i certificati scolastici dovranno, inoltre, avere la dicitura « per uso borsa di studio ENPAS ».

Le domande ed i documenti sono esenti dalle tassa di bollo giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

N.B. — Dei documenti indicati ai nn. 1), 2), 3), 4), 7), 8) potrà essere omessa la riproduzione qualora siano già stati esibiti all'Ente per conseguimento di altre borse di studio indennità di buonuscita o assegno vitalizio, facendo richiamo alla itanza a corredo della quale furono prodotti.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ATTIVO

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno 1963-64 ai figli degli iscritti sono distribuite come appresso:

1000 da L. 65.000 per il ginnasio ed il liceo, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, il liceo scientifico, le scuole professionali superiori;

700 da L. 100.000 per l'Università e gli altri Istituti statali di istruzione superiore (escluse le Accademie militari); di tali borse n. 200 sono riservate ai concorrenti che nel 1963-64 si iscriveranno per la prima volta ad un primo corso universitario;

120 da L. 100.000 per corsi di specializzazione o perfezionamento postuniversitario (la borsa avrà la durata massima di tre anni).

Condizioni e modalità per l'ammissione al concorso

Al concorso possono partecipare i figli di dipendenti statali in servizio attivo iscritti all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato (sono esclusi i figli di dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i quali provvede altra istituzione).

L'aspirante a borse di studio per scuole medie superiori e per l'inizio dell'Università non deve essere in ritardo negli studi per più di due anni e deve aver conseguito la promozione o l'ammissione o il diploma nella sessione estiva dell'anno scolastico 1962-63, con una media non inferiore ad 8/10 (la media sarà calcolata in base ai voti riportati nelle materie di insegnamento, escluse le facoltative, l'educazione fisica — tranne che per l'istituto magistrale — la religione e la condotta).

Il concorrente già studente universitario, oltre a non essere in ritardo per più di due anni nella carriera scolastica, deve aver superato con media non inferiore a 24/30 gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dalla Facoltà per gli anni già frequentati; detti esami, qualora non siano tutti superati nella sessione autunnale del corrente anno, potranno essere completati nella successiva sessione di febbraio, fermo restando l'obbligo per il concorrente di produrre la domanda di partecipazione al concorso entro il termine sotto indicato, con riserva di far conoscere appena possibile, e comunque non oltre il 1° marzo 1964, l'esito conseguito nella detta sessione di febbraio.

Sono esclusi dal concorso gli studenti che nel 1963-64 saranno fuori corso.

Gli aspiranti a borse di studio post-universitarie debbono aver conseguito la laurea da non oltre due anni alla data del presente avviso con votazione non inferiore ad 88/110 e non debbono essere in ritardo negli studi per oltre due anni.

Le domande debbono pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - Servizio assistenza climatica e scolastica - Ufficio 23°, via Santa Croce in Gerusalemme n. 55, Roma o ad uno degli Uffici provinciali dell'Ente stesso entro:

il 30 settembre 1963 per gli aspiranti a borse di studio per scuole medie superiori;

il 31 ottobre 1963 per gli aspiranti a borse di studio universitarie, che nel 1963-64 si iscriveranno per la prima volta ad un primo corso;

il 15 dicembre 1963 per gli aspiranti a borse di studio universitarie (anni successivi al primo) e post-universitarie.

Detti termini sono improrogabili.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute in tempo debito agli uffici dell'ENPAS; non verranno accettate le domande presentate, sia pure entro i termini, presso qualsiasi altra Amministrazione.

Nelle domande deve essere precisato il corso di studi che si intenda seguire e deve essere indicato con esattezza il domicilio.

Il concorso è per titoli ed i concorrenti figli di padre, o di madre, dipendente statale capo famiglia, figli di madre dipendente statale non capo famiglia, saranno graduati fra loro per ciascuna delle due categorie, con precedenza alla prima, in ragione di merito in base ai risultati scolastici; a parità di merito sarà tenuto conto della corrispondenza fra l'età e la classe frequentata e della condizione economica della famiglia, dando la precedenza agli orfani di guerra. Gli appartenenti a famiglie, che hanno già ottenuto una borsa di studio, saranno collocati in graduatoria dopo tutti i candidati le cui famiglie non hanno mai avuto alcun beneficio.

A seguito dell'attuale concorso potrà essere concessa per ogni nucleo familiare soltanto una borsa di studio.

Le borse non hanno effetto retroattivo.

L'esito delle domande verrà comunicato agli interessati non appena espletato il concorso.

L'Ente si riserva la facoltà dell'assegnazione straordinaria dei benefici che eventualmente rimanessero disponibili dopo l'espletamento del concorso medesimo.

I documenti da produrre a corredo delle domande sono quelli indicati per i concorrenti orfani ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 9), oltre ad una dichiarazione dell'Amministrazione, da cui l'iscritto dipende, attestante che lo stesso trovasi in attività di servizio.

Roma, addì 19 giugno 1963

Il presidente: FORESI

(6224)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AREZZO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Arezzo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2525 del 20 novembre 1962, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Arezzo al 30 novembre 1961;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 828;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 269;

Viste le proposte formulate dall'Ordine dei medici e dai Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1961, è costituita come appresso:

Presidente:

Izzo dott. Piero, vice prefetto vicario.

Componenti:

Marcera dott. Ignazio, medico provinciale capo;

Russo prof. dott. Francesco, primario ostetrico dello Ospedale « Santa Maria Sopra i Ponti » di Arezzo;

Baldelli prof. dott. Rino, primario chirurgo direttore dell'Ospedale civile di Cortona, specializzato in ostetricia;

Bichi Del Gamba Lina, ostetrica condotta.

Segretario:

Urso dott. Giuseppe, consigliere del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, dei Comuni interessati e dell'Ufficio del medico provinciale di Arezzo.

Arezzo, addì 22 giugno 1963

Il medico provinciale: MARCECA

(6226)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.